

Civile Sent. Sez. 1 Num. 20688 Anno 2016

Presidente: CAMPANILE PIETRO

Relatore: BISOGNI GIACINTO

Data pubblicazione: 13/10/2016

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Cron. 20688

Rep. C-I

Ud. 14/04/16

Fallimento BALDAN AUTOMOBILI s.r.l. (già Baldan Auto di A. Baldan & Figli s.a.s.), in persona del curatore dott. Alessandro Bartoli, giusta autorizzazione del G.D. del 19 gennaio 2012, elettivamente domiciliata in Roma, viale Gorizia 22, presso lo studio dell'avvocato Cristiano Toschi, rappresentata e difesa, come da procura speciale in margine al ricorso, dall'avvocata Federica Marabini (fax n. 075/5717727, p.e.c. federica.marabini@avvocatiperugia.pec.it) nonché dagli avv.ti Giuseppe Innamorati e Fabio de Jorio (con studio in Roma via Trionfale 5885, fax n. 06/35428885);

800

2016

- ricorrente -

*Bisogni*



nei confronti di

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA s.p.a. (già Autogerma s.p.a.),  
elettivamente domiciliata in Roma, via Alcide De  
Gasperi 21, presso lo studio dell'avvocata Cristiana  
Vandoni (fax 06/636606), che la rappresenta e difende,  
unitamente agli avvocati Fulvio Pastore Alinante e  
Luigi Zumbo (fax 02/756280622) giusta procura speciale  
in autentica del notaio Marco Porceddu Cilione, rep.  
57186 allegata al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 269/11 della Corte d'appello di  
Perugia, emessa in data 17 febbraio 2011 e depositata  
in data 11 maggio 2011, R.G. n. 302/2007;  
sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto  
procuratore generale dott. Lucio Capasso che ha  
concluso per il rigetto del ricorso;

Rilevato che:

1. Con atto di citazione notificato il 10 agosto  
2007, s.r.l. Automobili Baldan (ora in regime  
fallimentare) conveniva in giudizio la Volkswagen  
Group Italia s.p.a. davanti alla Corte d'appello  
di Perugia, chiedendo il risarcimento dei danni  
patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito  
della scelta imprenditoriale della Volkswagen  
Group Italia (già Autogerma), volta alla  
rinnovazione della propria rete di distribuzione

*Broops*



dei marchi automobilistici contrassegnati dal marchio Audi e attuata con modalità lesive della concorrenza perché restrittive della concorrenza intrabrand. La società importatrice e distributrice in regime di monopolio delle autovetture AUDI aveva pertanto esercitato il diritto di recesso e provveduto a ridurre ingiustificatamente il numero dei concessionari della nuova rete Audi, restringendo in tal modo la concorrenza intrabrand al fine di creare una forte compartimentazione del mercato nazionale in tanti mercati locali, operando così una illegittima discriminazione fra i concessionari che aveva avuto come effetto la riduzione della concorrenza sul mercato nazionale della distribuzione dei veicoli di marca AUDI, della fornitura dei pezzi di ricambio e delle prestazioni dei servizi di assistenza, e la conseguente lesione dei diritti dei consumatori. Tale nuova strategia imprenditoriale, secondo la società ricorrente, poneva in essere la violazione di norme in materia di concorrenza e di norme contenute nel Regolamento CE n. 1400/2002 in materia di distribuzione degli autoveicoli. In particolare, la società Baldan Automobili s.r.l. deduceva la violazione degli artt. 2 e 3 della L. 287/1990, per aver la Volkswagen Group Italia adottato intese restrittive della libera concorrenza e per aver

*Broggi*



abusato della propria posizione dominante e della posizione di dipendenza economica dei concessionari e aver specificamente danneggiato la impresa Baldan operante in Umbria anche come rivenditore AUDI facendo cessare tale attività.

2. La Corte d'appello di Perugia ha ritenuto infondate le domande della Baldan in quanto basate su una interpretazione errata dell'art. 3 della L. 287/1990, che non mira ad impedire la conquista di posizioni dominanti sui mercati, bensì ad impedire che tali posizioni tolgano competitività al mercato (come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza della S.C. n. 6368/2000). La Corte territoriale ha rilevato peraltro che la Volkswagen A.G., benché produttore di primaria importanza nel mercato europeo e mondiale, non gode di una posizione dominante nel mercato italiano (come negli altri mercati in cui opera) e ha affermato la piena liceità e legittimità della strategia intesa al rafforzamento della propria posizione di mercato anche mediante la riorganizzazione della propria rete di distribuzione, ambito nel quale sussiste una piena libertà delle scelte imprenditoriali che non possono essere oggetto di censure, anche qualora i concessionari subiscano un pregiudizio. La Corte di appello di Perugia ha ritenuto inoltre insussistente la violazione dell'art. 2 della citata legge n. 287/1990, dato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

*Brogi*



che sulla base delle acquisizioni istruttorie può affermarsi che la società importatrice e distributrice Volkswagen Group Italia non ha posto in essere alcuna attività di discriminazione nella comunicazione del recesso a tutti i concessionari e nella selezione dei nuovi concessionari, ma ha adottato esclusivamente criteri oggettivi e finalizzati ad offrire un servizio migliore alla clientela. Inoltre, ha rilevato la Corte distrettuale, i nuovi contratti proposti da Volkswagen Group Italia non creano una esclusiva a favore dei concessionari, ma stabiliscono che ciascun concessionario può rivendere le proprie vetture senza limitazioni territoriali e può approvvigionarsi di autovetture AUDI anche da soggetti diversi, ponendo quale unico limite quello del 30% del proprio fabbisogno annuale. Secondo la Corte distrettuale anche la deduzione di riduzione illegittima della concorrenza intrabrand non è fondata perché, se è vero che colui che vuol essere un concessionario del marchio Audi deve stipulare un accordo con la società Volkswagen Group Italia, lo stesso soggetto può proporsi ad altri operatori del mercato quale concessionario di altri marchi concorrenti. Per quanto riguarda infine la dedotta violazione del regolamento comunitario n. 1400/2002, la Corte territoriale ha rilevato come il regolamento in questione

Bonap



prevede un'esenzione dal divieto di accordi anticoncorrenziali, di cui all'art. 81 del Trattato, gli accordi di distribuzione selettiva fondata su criteri quantitativi qualora la quota di mercato ricoperta dal fornitore non superi il 40% e, per i contratti di fornitura esclusiva di automobili qualora la quota di mercato ricoperta dal fornitore non superi il 30%, condizione rispettata da tutte le case automobilistiche in Italia, posto che notoriamente nessuna supera tali limiti.

3. La Baldan Automobili s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi di impugnazione.
4. La Volkswagen Group Italia s.p.a si è difesa con controricorso.
5. Entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c.

Ritenuto che

6. Il primo motivo di ricorso presenta la seguente rubrica: a) Art. 360 n. 4 e 5 c.p.c., errore in procedendo per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. per manchevole e errato richiamo ai fatti di causa e allo svolgimento del processo - omessa indicazione di atti e fatti rilevanti ai fini della decisione del caso concreto per omesso richiamo dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello il 21 gennaio 2009 con cui è stato

*Bisogni*



disposto a carico di V.G.I. l'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. e dei provvedimenti emessi dalla Corte di Appello sulle istanze di proroga al deposito documentale svolte da V.G.I.; b) Art. 360 n. 4 e 5 c.p.c. - errore in procedendo per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 112, 113, 115 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 della Costituzione - vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo - stravolgimento e travisamento dei fatti e della portata degli atti posti a sostegno della motivazione, stravolgimento del contenuto del documento fondamentale ai fini della decisione: lettera di disdetta inviata da V.G.I. (già Autogerma s.p.a.) all'attrice in data 3 settembre 2002 - totale assenza di riferimento alle censure e alle argomentazioni svolte in atti dall'attrice in merito a tale fondamentale documento e omessa pronuncia su di un motivo di gravame in ordine al quale quella pronuncia si rendeva necessaria ed ineludibile; c) Art. 360 n. 4 e 5 c.p.c. error in procedendo per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. oltre che degli artt. 2 e 3 della legge n. 297/90 e del regolamento C.E. n. 1400/02, vizio di motivazione - errata e distorta motivazione in punto di posizione dominante di VGI per intervenuta sostituzione - ai fini

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

*Boaspi*



dell'analisi - della posizione della convenuta con quella di diverso soggetto estraneo al giudizio, la Volkswagen AG - contraddittorietà, insufficienza ed erroneità di motivazione su punti decisivi della controversia (in relazione alle domande in punto di violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/1990 per aver formato la propria decisione sulla base del contenuto stravolto della lettera di disdetta del 3 settembre 2002).

7. Il motivo, a parte l'anticipazione di difese svolte più approfonditamente nei motivi successivi, si articola essenzialmente in tre sub-motivi con i quali si deduce: a) la nullità della sentenza per omesso richiamo nello svolgimento del processo delle ordinanze istruttorie relative all'ordine di esibizione, di cui si lamenta l'incompleta ottemperanza da parte di VGI; b) il travisamento dei fatti con riferimento all'interpretazione, da parte del giudice territoriale, della lettera di disdetta inviata alla ricorrente, che non avrebbe fatto alcun riferimento alla riorganizzazione aziendale ma solo a un adattamento alla normativa comunitaria dei contratti di concessione; c) l'erronea motivazione, laddove si è fatto riferimento, ai fini dell'accertamento dell'abuso di posizione dominante, all'azienda della casa

*Brogi*



madre produttrice di automobili e non alla società italiana di importazione e distribuzione.

8. Il motivo nelle sue varie articolazioni appare infondato per le seguenti ragioni.

9. Quanto al primo sub-motivo trova applicazione la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. nella versione anteriore alla modifica da parte dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, non rappresenta un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l'atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, cod. proc. civ.), e considerato che lo stesso legislatore, nel modificare l'art. 132 cit., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l'indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice

*Broop*



a fondamento della decisione (cfr. Cass. civ.sez. V, n. 22845 del 10 novembre 2010 e sez. VI-5, ord. n. 920 del 20 gennaio 2015). Nella specie l'esposizione dello svolgimento processuale appare idonea ad assolvere a questa funzione di identificazione degli elementi presi in esame ai fini della intelligibilità della decisione.

10. Quanto al secondo sub-motivo va premesso che il travisamento di un fatto non può essere fatto valere con ricorso per cassazione ma con impugnazione della sentenza per revocazione. Deve poi rilevarsi che, sotto il profilo della violazione delle norme sull'interpretazione, l'impugnazione è inammissibile perché non indica quale canone ermeneutico sarebbe stato violato. Inoltre il ricorso non riporta chiaramente quale contenuto del documento ritiene mal interpretato e, in tal modo, viola il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Ma anche sotto il profilo della insufficienza o contraddittorietà motivazionale deve rilevarsi che la Corte di appello ha argomentatamente rilevato che nel contenuto della lettera di disdetta ricorre inequivocamente la motivazione della ristrutturazione della propria rete distributiva nel quadro della nuova regolamentazione comunitaria.

11. Quanto al terzo sub-motivo deve rilevarsi la sua infondatezza e comunque la sua irrilevanza in

*Brogi*



quanto oggetto della controversia, e specificamente della decisione e delle stesse difese svolte dalla controricorrente, è stato unicamente il comportamento di Volkswagen Group Italia nel mercato distributivo di sua competenza e non quello della casa madre. Peraltro non può non rilevarsi, come si dirà in seguito, che esiste uno stretto collegamento e interdipendenza fra scelte e direttive della casa produttrice e scelte attuative di strategie multinazionali da parte degli importatori nazionali.

12. Il secondo motivo di ricorso presenta la seguente rubrica: a) Art. 360 n. 4 c.p.c. - error in iudicando per violazione degli artt. 2697 c.c. 112, 115, 116 c.p.c., per omesso esame delle prove fornite in atti, delle prove desumibili dal comportamento processuale della convenuta e dalla violazione dell'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. e dalle risultanze istruttorie - vizio della motivazione su punti decisivi della controversia; b) error in procedendo per violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115, 116 c.p.c., per omessa ed errata valutazione di fondamentali risultanze istruttorie, travisamento dei fatti e dei motivi posti alla base della domanda, vizio di motivazione; c) Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 111 della Costituzione, 132, 134 e 210 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. omessa

Borop



motivazione sulla mancata valutazione e pronuncia sulle risultanze istruttorie e sull'inadempimento della convenuta all'obbligo di esibizione documentale degli allegati del contratto di concessione di vendita facenti parte integrante del contratto e non prodotti da controparte in sede giudiziale, produzione documentale fondamentale ai fini della decisione.

13. Il motivo svolge coerentemente alle indicazioni della rubrica i seguenti temi: a) violazione dell'art. 210 c.p.c.; b) violazione dei criteri di valutazione della prova; c) mancata considerazione dell'inadempimento della controparte all'ordine di esibizione.

14. I tre sub-motivi così svolti, laddove attengono alla mancata ammissione e all'errata valutazione di prove testimoniali, non trascritte nel ricorso, sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza. Comunque tali sub-motivi non sono fondati perché la motivazione della Corte di appello appare chiara nell'indicare le ragioni su cui si è fondata la decisione e conseguentemente su cui si è fondata anche la selezione dei mezzi di prova da ammettere in funzione della loro rilevanza. Non è stato inoltre indicato il modo e il tempo della deduzione della censura di violazione dell'art. 210 c.p.c. nel giudizio di appello. Da parte della controricorrente, si contesta che non sia

*Brogn*



stato adempiuto l'ordine di esibizione. Da parte della ricorrente, non si precisa, invece, sotto quale profilo e in che misura il preteso mancato adempimento dell'ordine di esibizione abbia inciso sulla decisione della Corte di appello ai fini dell'accertamento o meno di una condotta anti-concorrenziale.

15. A parte questi profili di censura, che riflettono le indicazioni della citata rubrica, la ricorrente svolge una serie di critiche alla decisione della Corte di appello che trovano un riferimento del tutto generico in essa e che possono così riassumersi: a) illiceità della disdetta per contrarietà al contratto, al regolamento n. 1400/2002 e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dato che non è stata provata la necessità della ristrutturazione della rete di vendita; b) adozione nella ristrutturazione della rete distributiva di un criterio operativo misto (qualitativo-quantitativo) vietato dal regolamento comunitario; c) contraddittorietà fra dichiarata volontà di concentrare la distribuzione nella sola sede di Perugia e concreta attuazione dell'intervento che ha comportato il riaffidamento di una concessione a Foligno con evidente discriminazione della Baldan cui è stata negata la nuova concessione senza alcuna giustificazione; d) effetto anti-concorrenziale

*Broggi*



della operazione generale di ristrutturazione nel mercato italiano della vendita delle autovetture AUDI; e) abuso del diritto di recesso da parte di VGI; f) abuso di dipendenza economica non valutato dalla Corte di appello perché fuorviata dalla confusione fra casa produttrice e società importatrice in Italia.

16. Le censure in questione appaiono largamente attinenti a una valutazione di merito del materiale probatorio e della ricostruzione della vicenda per come è stata rappresentata dalle parti. Una valutazione che sembra essere stata compiuta dalla Corte di appello con una esposizione delle ragioni della decisione logica ed esaustiva. Nondimeno una disamina delle singole censure conferma l'infondatezza delle specifiche doglianze della ricorrente circa la carenza, la contraddittorietà e l'erroneità della motivazione.

17. Specificamente per ciò che concerne l'illiceità della disdetta la doglianza è infondata. Sia sotto il profilo della pretesa inidoneità della motivazione, contenuta nella disdetta, a giustificare il termine ridotto di preavviso per il recesso. Sia sotto il profilo della pretesa assenza di prova circa la necessità della ristrutturazione della rete distributiva AUDI. La motivazione della disdetta è stata vagliata correttamente dalla Corte di appello e trova una

*Bozzi*



chiara conferma nella attuazione del progetto di ristrutturazione dell'intera rete distributiva nazionale. La necessità della ristrutturazione trova il suo fondamento nella strategia di marketing cui la stessa VGI, nel suo collegamento con un gruppo automobilistico operante su un mercato multinazionale, era vincolata. Strategia consistente nel ricollocare il marchio AUDI nella fascia alta del mercato automobilistico. Si tratta di una necessità connessa a una scelta imprenditoriale che non può essere soggetta a un sindacato come quello prospettato da parte ricorrente in termini di assoluta oggettività se non a costo di una illegittima compressione della libertà di impresa.

18. La censura relativa all'adozione, in sede di attuazione del progetto di ristrutturazione, di un criterio selettivo misto (qualitativo-quantitativo) appare formulata in termini non sufficientemente chiari e come tali inadonei a evidenziare una contrarietà dell'operato di VGI a norme imperative. Non è logico, in ogni caso, sovrapporre i due momenti in cui l'operazione di ristrutturazione è consistita e cioè, in primo luogo, quello dell'azzeramento e della ridisegnazione della rete esistente mediante disdetta dei contratti in essere, al fine di poter realizzare una riduzione del numero dei concessionari presenti sul territorio nazionale.

*Brognini*



Una fase questa che ha risposto a criteri di valutazione quantitativa. Successivamente è intervenuta la fase della selezione dei nuovi concessionari cui affidare le nuove concessioni. Ma anche a voler sovrapporre tali momenti sembra evidente che la ristrutturazione è avvenuta sulla base di un criterio quantitativo perché è consistita nell'accentramento delle concessioni in base ai volumi di vendita attribuibili ai territori. E' ovvio, d'altra parte, che la selezione dei concessionari con cui stipulare i nuovi contratti non poteva prescindere da una valutazione soggettiva da parte di VGI condotta peraltro secondo il criterio della verifica della rispondenza a standard organizzativi oggettivi.

19. La ricorrente evidenzia però la contraddittorietà di questa raffigurazione generale con il caso specifico dell'Umbria in cui, alla fine del percorso, ci si è ritrovati con lo stesso numero di concessioni preesistenti salvo la sostituzione della concessionaria di Foligno storicamente attribuita a Baldan. Tale contraddizione è apparente. Ci sono state infatti anche in Umbria due fasi; quella della riduzione del numero dei concessionari, che ha determinato il mantenimento della sola sede di Perugia, e quella dell'affidamento di tale unica concessione con un nuovo contratto. Le difficoltà cui il nuovo concessionario ha dimostrato di soggiacere nel

Broggi



coprire l'intero territorio regionale attengono evidentemente a un momento successivo alla cessazione del rapporto fra VGI (Autogerma) e Baldan. Nessuna prova è stata concretamente dedotta e acquisita al processo circa la preordinazione di questa vicenda al fine di attuare un recesso discriminatorio nei confronti della Baldan Automobili s.r.l. Per altro verso la tutela anticoncorrenziale non può attribuire il diritto del contraente-distributore ad essere parte, a tempo indeterminato, della rete distributiva nonostante le motivate esigenze imprenditoriali che comportano la soppressione di alcune concessioni. Evidentemente quindi la scelta del nuovo concessionario di Foligno, avvenuta in epoca successiva, è del tutto estranea ai rapporti fra VGI e Baldan Automobili s.r.l.

20. Secondo la ricorrente la Corte di appello avrebbe valutato superficialmente ed erroneamente gli effetti anti-concorrenziali della condotta di VGI. La censura appare infondata. La Corte di appello ha spiegato in modo logico ed esauriente le ragioni per cui ha ritenuto insussistente una condotta e una produzione di effetti contrari alla normativa di tutela della concorrenza. E' da escludere infatti - ha motivato la Corte di appello - che la ristrutturazione della rete distributiva in Italia delle autovetture con

*Broschi*



marchio AUDI sia stato lo strumento per l'acquisizione e l'abuso di una posizione dominante - inesistente - da parte della casa produttrice. Né questa strumentale condotta può essere attribuita a VGI che già in precedenza era monopolista per l'importazione in Italia delle autovetture del gruppo automobilistico VW ivi comprese le autovetture con marchio AUDI. La finalità perseguita da VGI, in evidente sintonia con la casa produttrice, è stata quella di rafforzare il marchio AUDI nel segmento di mercato *haut de gamme*. L'effetto anti-concorrenziale dovrebbe piuttosto identificarsi allora nella restrizione della concorrenza fra concessionari e nelle conseguenze negative derivanti da tale restrizione ai consumatori. Si tratta però, anche in questo caso, di una prospettazione che la Corte di appello ha ritenuto infondata. Infatti, trattandosi, nella specie, di porre a confronto il libero esercizio dell'attività di impresa e le conseguenze che tale esercizio comporta per i competitori del mercato *intra-brand* e per i consumatori, la Corte di appello ha correttamente ritenuto, all'esito di un bilanciamento degli interessi in gioco, la legittimità della strategia imprenditoriale perseguita da VGI. In questa prospettiva appare pertinente il richiamo alla posizione della casa produttrice compiuto nella motivazione della

*Brogi*



sentenza impugnata per i già citati rapporti di interdipendenza della società importatrice con le scelte della casa produttrice. La Corte distrettuale, partendo dal presupposto che non può costringersi una impresa, che opera in condizioni di dipendenza economica dalla casa produttrice, alla conservazione di un numero precostituito di concessionari quando questa condizione pregiudica la piena valorizzazione delle autovetture del marchio di cui è l'unica distributrice, ha verificato le condizioni di concorrenza *infra-brand* realizzate in seguito alla ristrutturazione della rete distributiva al fine di valutare l'esistenza di un effetto anti-concorrenziale sul mercato finale rilevante ai fini del decidere. Quello che infatti interessa ed è rilevante al fine di valutare una eventuale condotta anticoncorrenziale della VGI è la tutela delle condizioni concorrenziali e di libertà di impresa attribuite alla nuova rete di concessionari, condizioni che sarebbero pregiudicate qualora si realizzasse - come ha dedotto la ricorrente - una rigida compartimentazione territoriale o di *brand*. La motivazione della Corte di appello esclude entrambi questi profili negativi, lesivi della concorrenza, in quanto i nuovi contratti non creano un'esclusiva a favore dei concessionari ma stabiliscono che ciascun concessionario possa

Broggi



rivendere le proprie vetture AUDI in tutti gli Stati membri dell'U.E. e anche in Stati non compresi nell'Unione, aprendo quindi alla possibilità di una concorrenza tra concessionari della stessa marca. Per altro verso VGI lascia liberi i concessionari di approvvigionarsi di autovetture AUDI anche da soggetti diversi, ponendo quale limite quello del 30% del proprio fabbisogno annuale e di rivolgersi anche ad altri operatori del mercato delle autovetture divenendo concessionari anche di altri marchi concorrenti. Per ciò che concerne invece gli effetti lesivi ipotizzati in danno dei consumatori nessun riferimento concreto contiene il ricorso - né può rilevarsi che una tale specifica prospettazione sia stata effettuata nel giudizio di merito. In particolare in nessun modo risulta che la ricorrente abbia dedotto e provato un effetto negativo sui prezzi delle autovetture AUDI per effetto della discussa ristrutturazione della rete distributiva.

21. Il riferimento all'abuso del diritto di recesso appare anche esso una prospettazione del tutto nuova. Tuttavia, può rilevarsi che, secondo la Corte di appello, il contesto generale sin qui descritto non ha costituito l'occasione per esercitare abusivamente il diritto di recesso non solo perché sono state riscontrate le condizioni per il suo legittimo esercizio, ai sensi delle

*Broop*



disposizioni contrattuali e della normativa comunitaria, ma anche perché non è dato riscontrare alcuna forma di esercizio abusivo e discriminatorio nei confronti dei singoli concessionari. Rileva inoltre la Corte distrettuale che non risulta essere stata posta in essere alcuna discriminazione nell'attività di selezione o di esclusione dei rivenditori operata da VGI e, come emerge dal documento *Ideal Network Planning Italy*, i criteri adottati per la selezione dei concessionari sono oggettivi e indirizzati unicamente a rendere un servizio migliore alla clientela. Specificamente, per quello che qui interessa, non sono stati dedotti e provati profili discriminatori del recesso esercitato nei confronti della Baldan Automobili s.r.l.

22. La ricorrente infine sostiene che l'equivoco in cui è caduta la Corte di appello nel riferire la domanda di accertamento dell'abuso di posizione dominante alla casa produttrice anziché alla Volkswagen Group Italia ha avuto come conseguenza quella di una errata identificazione del mercato rilevante con il conseguente mancato esame della deduzione di abuso di dipendenza economica. In realtà è la ricorrente a non aver esattamente recepito la motivazione sul punto della Corte di appello, motivazione che ha ben distinto i diversi mercati in cui operano la casa

*Broops*



produttrice Volkswagen e la società importatrice per l'Italia VGI, pur rimarcando correttamente la stretta connessione fra le due società. La Corte di appello ha altresì ritenuto non appropriata la descrizione del mercato intrabrand come una realtà chiusa in sé stessa. Se questa è l'impostazione seguita dalla Corte di appello deve, per altro verso, negarsi che non sia stata correttamente valutata la posizione di VGI come unico soggetto importatore e distributore in Italia delle autovetture AUDI. Quello che resta tuttavia non chiarito e non dimostrato nelle difese della ricorrente è il contenuto del preteso abuso di dipendenza economica che non è di certo consistito - come ha rilevato la Corte di appello - nell'imposizione ai nuovi concessionari di condizioni limitative della concorrenza. Si ritorna pertanto necessariamente alla prospettazione della riduzione del numero dei concessionari come contenuto anche dell'abuso di dipendenza economica. Si tratta però di una prospettazione che non appare fondata in quanto configura il mantenimento della consistenza della rete distributiva come un diritto quesito con evidente penalizzazione della libertà di impresa costituzionalmente protetta se esercitata nei limiti della preservazione e sviluppo dell'attività economica in un regime di mercato concorrenziale.

*Brogi*



23. I successivi motivi ripropongono, sia pure in forme e angolazioni parzialmente differenti, censure e critiche già oggetto dei primi due motivi di ricorso. L'esigenza di rispondere alle elaborate difese della ricorrente comportano pertanto una serie di ripetizioni di argomenti anche nella presente motivazione.

24. Con il terzo motivo di ricorso si deduce: a) Art. 360 N. 4 c.p.c. - nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su tutte le domande e omesso esame della domanda in punto di abuso di dipendenza economica, per omesso esame della domanda in punto di CTU contabile, omessa pronuncia in punto di risarcimento danni, omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto; b) Art. 360 N. 4 c.p.c. - nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. per omessa valutazione dell'inadempimento all'obbligo di produzione documentale da parte di VGI ex art. 210 c.p.c. e per omesso esame e considerazione, ai fini della decisione, delle conclusioni rassegnate dalle parti - *error in procedendo*.

25. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha escluso in radice l'abuso di posizione dominante e ha escluso altresì l'abuso di dipendenza economica analizzando le ripercussioni del comportamento di VGI sul mercato intrabrand.

*Biazzi*



Correttamente la Corte distrettuale, dopo aver richiamato la giurisprudenza secondo cui un comportamento finalizzato ad assumere un ruolo di leadership in un determinato settore di mercato non costituisce di per sé abuso di posizione dominante ove non leda la libertà di azione delle imprese concorrenti, ha assunto come motivi fondanti la decisione che: a) la scelta di riorganizzare la propria rete distributiva è senza dubbio una scelta legittima dell'imprenditore ancorché possa dimostrarsi lesiva per alcuni componenti della catena distributiva; b) la disdetta del contratto da parte di VGI non è stata priva di motivazione e non si è affatto limitata al formale richiamo dell'entrata in vigore del regolamento comunitario 1400/2002; c) è stata ampiamente portata a conoscenza dei concessionari la ratio della ristrutturazione della rete distributiva, consistente nella finalità di conferire maggiore visibilità e competitività al marchio AUDI rispetto a quello Volkswagen; d) l'intera operazione è stata attuata secondo criteri oggettivi e con l'intento di evitare limiti ingiustificati all'accesso alla nuova rete di distribuzione. Può affermarsi pertanto che la Corte di appello ha preso in esame tutte le domande prospettate dalla Baldan Automobili s.r.l. e, per le ragioni sin qui esposte, non è

*Broschi*



affatto priva di giustificazione la mancata ammissione della C.T.U. diretta alla quantificazione del danno, come pure la mancanza di una esplicita motivazione relativamente alla domanda risarcitoria che la Corte di appello ha ritenuto implicitamente infondata. Mentre resta indeterminata la deduzione circa la rilevanza della documentazione che si assume non prodotta da controparte nonostante fosse stata oggetto di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

26. Con il quarto motivo si deduce: Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 4 e 2, della legge n. 287/1990 - omessa valutazione di un punto decisivo della controversia - difetto di motivazione - omessa e/o erronea valutazione di prove documentali - omessa valutazione ed applicazione di principi comunitari - omessa ricostruzione e individuazione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 e del regolamento CE n. 1440/02 - violazione e falsa applicazione del regolamento CE n. 1400/02 - omessa valutazione del comportamento processuale di VGI e del riconoscimento della fondatezza della domanda per acquiescenza, in difetto di puntuale contestazione sul punto e per espresso riconoscimento della violazione del regolamento n. 1400/02 nel dedurre in atti di aver adottato

*Bmop*



un sistema distributivo selettivo misto qualitativo e quantitativo - violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale in merito al contratto di concessione - errata qualificazione del sistema distributivo prescelto da VGI - omessa valutazione della violazione da parte di VGI all'obbligo di esibizione documentale e della rilevanza di tale violazione ai fini di causa quale fonte di prova - violazione dell'art. 111 Cost. - vizio di motivazione.

27. Il motivo attiene sostanzialmente all'analisi delle ragioni del recesso e quindi al carattere necessario o meno della riorganizzazione della rete distributiva nonché agli effetti anticoncorrenziali prodotti nella linea concorrenziale verticale. In altri termini la ricorrente riconosce il difetto di simmetria concorrenziale fra la propria impresa e VGI ma intravede una lesione del mercato intrabrand realizzata attraverso una intesa verticale vietata dalla normativa antitrust. Si tratta di una censura che, ancora una volta, pone una questione prettamente di merito. La Corte di appello ha ritenuto, quanto alla ristrutturazione della rete, trattarsi di una valutazione di strategia imprenditoriale, la cui necessità di attuazione era scaturita dall'emersione di circostanze obiettive sul mercato, e ha affermato che la decisione circa l'adozione di tale

*Brazz*



strategia era prettamente di competenza dell'imprenditore, alle prese con la necessità di acquisire una maggiore efficienza alla rete distributiva delle autovetture AUDI e, per altro verso, di realizzare tale obiettivo senza ledere ingiustificatamente i diritti dei distributori. La Corte di appello ha escluso inoltre che la rivalutazione degli elementi istruttori, al fine di verificare l'esistenza di una finalità anticoncorrenziale nella complessiva operazione di ristrutturazione della rete distributiva, potesse condurre a una risposta positiva. I nuovi contratti di concessione del marchio AUDI rispecchiano infatti un modello di distribuzione basato su un sistema di selezione quantitativa non escluso dal regolamento 1400/2002 e che non comporta la imposizione di un obbligo di non concorrenza. Una valutazione delle singole clausole dei nuovi contratti si rivela d'altra parte fuorviante dall'oggetto del giudizio che consiste nella verifica della liceità o meno della complessiva operazione di ristrutturazione.

28. Con il quinto motivo si deduce: Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 287/1990, anche in relazione all'art. 1 comma 4 della stessa legge, con riferimento alla omessa ricostruzione del mercato rilevante, confondendo in atti la convenuta Volkswagen Group Italia con la casa

*Brogn*



madre Volkswagen AG e, riferendosi a quest'ultima, dare per assodato che "Volkswagen è, come notorio, una società che produce e vende autovetture su tutti i mercati europei e mondiali" - erronea e falsa applicazione di legge (art. 115 c.p.c.) - erronea e falsa interpretazione di elementi di fatto - errata e insufficiente motivazione - illogicità e contraddittorietà manifesta della motivazione - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza sul punto, decisivo della controversia, delle ragioni addotte per escludere che Volkswagen Group Italia s.p.a. detenesse una posizione dominante nel mercato verticale della distribuzione di autovetture AUDI in Italia.

29. Il motivo è infondato perché la Corte di appello ha valutato la situazione e il comportamento della società fornitrice per l'Italia delle vetture AUDI e non della società produttrice tedesca. Inoltre ha inteso correttamente come mercato rilevante quello relativo alle negoziazioni fra concessionari e clienti aperto anche ad altri marchi concorrenti a cui il concessionario poteva rivolgersi non essendo vincolato da alcun obbligo di esclusiva. Mentre ha dato per presupposto il rapporto esistente fra VGI e concessionari relativamente al marchio AUDI affermando che se è vero che colui che vuole

*Braju*



essere un concessionario del marchio AUDI in Italia deve stipulare un accordo con la VGI è anche vero che i concessionari hanno facoltà di approvvigionarsi di autovetture AUDI anche da soggetti diversi (nel limite del fabbisogno del 30%) così come possono diventare concessionari anche di marchi concorrenti. Vi è stata pertanto un rappresentazione corretta dei mercati rilevanti da parte della Corte di appello.

30. Con il sesto motivo si deduce: Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 287/1990 in relazione alla negazione senza alcun accertamento degli abusi di posizione dominante contestati anche sotto il profilo dell'abuso della dipendenza economica - teoria del partner obbligato - erronea e falsa applicazione di legge (art. 115 c.p.c.) - erronea e falsa interpretazione di elementi di fatto - errata e insufficiente motivazione - illogicità e contraddittorietà manifesta della motivazione - violazione art. 111 Cost.

31. Anche questo motivo deve ritenersi infondato. La Corte di appello ha argomentatamente escluso che l'operazione di ristrutturazione abbia comportato una discriminatoria esclusione di alcuni distributori già presenti sul mercato o abbia ingiustificatamente impedito l'accesso a nuovi distributori. Come si è detto, la tutela

*Broggi*



anticoncorrenziale non può attribuire il diritto del contraente-distributore ad essere parte, a tempo indeterminato, della rete distributiva nonostante le motivate esigenze del fornitore di conferire maggiore visibilità ad uno dei marchi posseduti. Il ricorso è quindi in definitiva privo di specificità nella deduzione dell'abuso di dipendenza economica. La Corte di appello ha rilevato che la disdetta era rivolta a tutti i concessionari con un congruo periodo di preavviso di un anno e, come si è più volte ripetuto, che la ristrutturazione della rete distributiva non ha costituito un abuso né di posizione dominante né di dipendenza economica ma una scelta imprenditoriale giustificata da ragioni di competizione sul mercato e quindi pienamente legittima.

32. Il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 8.200 euro di cui 200 per spese.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale